

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2176

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAMMÌ, DEL PENNINO, ROBALDO, AGNELLI SUSANNA,
BATTAGLIA, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GANDOLFI,
OLCESE, RAVAGLIA**

Presentata il 9 dicembre 1980

Nuove norme sulla propaganda elettorale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La moralizzazione della vita pubblica non può non investire gli atti e le manifestazioni che sono alla base della formazione degli organi elettivi.

I proponenti intendono regolamentare adeguatamente la materia relativa alla propaganda elettorale di candidati singoli o raggruppati, che dovrà essere sempre più ispirata a criteri di serietà e di compostezza civile.

È necessario ridurre drasticamente le spese per la propaganda elettorale che, in presenza della crisi economica e sociale in cui versa il Paese, assumono spesso carattere « offensivo » per la profusione di grandi mezzi economici, che non può essere tollerata.

La presente proposta, che tra l'altro richiama disposizioni precedenti inasprendo le pene già previste (articolo 6), mira essenzialmente a rendere « limpidi » i mezzi impiegati nella propaganda elettorale, che spesso rappresentano il primo dubbio sulla indipendenza dei singoli candidati. Infatti, le insinuazioni sulla obiettività dei comportamenti della classe politica partono quasi sempre da osservazioni sui mezzi economici, troppo spesso sproporzionati, impiegati nella campagna elettorale, da candidati singoli o coalizzati.

Il porre comunque un tetto invalicabile al denaro da impegnare per la campagna elettorale di singoli o gruppi di candidati corrisponde, fra l'altro, anche ad una tendenza che va favorita, di equità

fra tutti i candidati, nell'uso dello strumento elettorale.

Certo, una rigorosa regolamentazione delle spese elettorali, quale quella che qui si propone, comporta una revisione in qualche caso radicale del costume sinora invalso nelle attività di proselitismo di candidati e partiti. Ma riteniamo che i « sacrifici » imposti siano di gran lunga compensati dal recupero di credibilità che

candidati e partiti ne ricaverebbero, in un momento in cui il rapporto fra cittadini e classe politica è sottoposto a dura prova.

Pertanto i proponenti confidano che tutti i settori parlamentari siano disponibili ad un proficuo confronto su uno dei provvedimenti « risanatori », come quello proposto, che al pari di quelli concernenti altri aspetti della vita pubblica, si ritiene non più procrastinabile.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

In occasione della elezione per il Parlamento nazionale, della elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali, dei consigli comunali, dei consigli circoscrizionali e della elezione del Parlamento europeo, a partire dal giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, è vietato:

a) affiggere, ancorché negli spazi destinati alla propaganda elettorale, manifesti, stampati, comunicati, inviti comunque redatti e formulati, che abbiano ad oggetto singoli candidati o gruppi limitati di candidati, compresi quelli inseriti in ciascuna delle liste depositate presso gli uffici elettorali;

b) pubblicare sulla stampa periodica o trasmettere attraverso radio o televisioni private inserzioni a pagamento concernenti singoli candidati o gruppi limitati di candidati compresi fra quelli inseriti in ciascuna delle liste depositate presso gli uffici elettorali.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica allorché le affissioni di cui alla lettera *a)* e le pubblicazioni o le trasmissioni di cui alla lettera *b)* hanno ad oggetto il preannuncio di manifestazioni di propaganda elettorale da svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico. A tal fine le affissioni e le pubblicazioni o le trasmissioni possono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della manifestazione, del nome dei promotori e dei partecipanti e dell'argomento che verrà trattato, nonché, quando si tratti di manifestazioni soggette a specifica autorizzazione, degli estremi del provvedimento autorizzativo.

ART. 2.

In occasione delle elezioni di cui all'articolo 1, ciascuno dei candidati inseriti nelle liste depositate presso gli uffici elet-

torali deve presentare, sotto pena di esclusione, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione, con firma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, contenente la specificazione:

a) della somma di denaro che egli intende destinare alla organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni di propaganda elettorale, ovvero alla predisposizione, pubblicazione, diffusione o invio di materiale di propaganda elettorale, quale manifesti, avvisi, inserzioni, opuscoli, lettere, questionari, inviti comunque denominati e di qualunque specie;

b) degli strumenti di propaganda che altri intenda organizzare e promuovere a suo beneficio.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma precedente, la dichiarazione deve indicare altresì la specifica provenienza delle somme di denaro menzionato. Se all'impegno finanziario non fa fronte direttamente il candidato, dovrà essere specificato, nome, cognome, ditta, ragione e denominazione sociale dei soggetti, diversi dai partiti politici, che intendono porle a disposizione del candidato. Quando si tratti di persone giuridiche, debbono essere altresì specificati il nome e il cognome dei legali rappresentanti, e quando si tratta di associazioni non riconosciute e di comitati, il nome ed il cognome dei promotori e di chi li presiede.

Nello stesso modo debbono essere specificati i soggetti di cui all'ipotesi di cui alla lettera b), quando non si tratti di partiti politici.

Le somme di cui al comma primo, lettere a) e b), non possono complessivamente eccedere il cinquanta per cento della indennità annua prevista per il corrispondente organo elettivo.

Per i candidati nelle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali tale somma è commisurata al cinquanta per cento dell'importo dell'indennità annua prevista rispettivamente per il presidente della provincia, per il sindaco del comune, per il presidente della circoscrizione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I candidati i quali intendono limitarsi a partecipare a manifestazioni propagandistiche indette dal partito della lista della quale fanno parte e giovarsi unicamente del materiale propagandistico predisposto e diffuso dal partito stesso, sono tenuti a dichiararlo nelle forme di cui al primo comma.

Tutte le dichiarazioni rese a norma del presente articolo vengono pubblicate mediante affissione nell'albo del comune nel cui territorio ha sede l'Ufficio elettorale al quale esse sono state presentate ed altresì inviate in copia a tutti i comuni della circoscrizione elettorale, i quali provvedono ad analoga pubblicazione. Le pubblicazioni durano fino al giorno della votazione.

ART. 3.

Chiunque contravviene al divieto posto al primo comma dell'articolo 1, è punito con l'ammenda fino a tre volte l'importo dichiarato in base all'articolo 2, primo comma, lettera *a*), e con l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo da sei mesi ad un anno.

Nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) dello articolo 1, il direttore responsabile del periodico o della rete, sui quali è pubblicata o trasmessa l'inserzione vietata, risponde di concorso nella violazione secondo le norme concernenti la repressione dei reati commessi col mezzo della stampa.

Nei casi di trasgressione sopra previsti, il materiale propagandistico viene sottoposto a immediato sequestro a norma dell'articolo 219 del codice di procedura penale.

ART. 4.

Chiunque commette uno dei fatti previsti nelle disposizioni contenute nella presente legge, facendone apparire altri come autore, è punito con la pena di cui all'articolo 3, primo comma, aumentata da sei a dieci volte e con la interdizione dai pubblici uffici per un periodo da uno a tre anni.

Chiunque denuncia falsamente singoli candidati o gruppi di candidati per la violazione dei divieti posti negli articoli precedenti sapendoli innocenti, è punito a titolo di calunnia e la pena è aumentata.

ART. 5.

Chiunque renda la dichiarazione di cui all'articolo 2 con indicazioni false, infedeli o incomplete, ovvero dichiarare falsamente di trovarsi nella condizione di cui al penultimo comma di detto articolo, ovvero, dopo avere reso la dichiarazione stessa, accetti e comunque acconsenta ad utilizzare strumenti propagandistici eccedenti la specificazione contenuta nella dichiarazione, ovvero destini alla propria propaganda elettorale somme non dichiarate o provenienti da soggetti non dichiarati, è punito con la ammenda di cui all'articolo 3, primo comma, aumentata fino al triplo e con la interdizione dai pubblici uffici per un periodo da uno a due anni.

Alle stesse pene soggiace chi mette a disposizione del candidato le somme di denaro o il materiale propagandistico, ovvero promuove, organizza o predispone gli strumenti propagandistici di cui al comma precedente.

ART. 6.

Le pene previste per chiunque affigga manifesti, scritti ed immagini di propaganda elettorale fuori dagli spazi a ciò destinati dall'autorità amministrativa competente, sono aumentate fino al triplo.

ART. 7.

I reati previsti dalla presente legge sono di competenza del pretore, il quale procede con il rito direttissimo. La sentenza di condanna sarà pubblicata su un quotidiano a tiratura nazionale entro tre giorni dalla pronuncia a spese dell'imputato.